

Il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza

di [Ignazio Buscema](#)

Pubblicato il 29 Febbraio 2016

la notifica postale 'per compiuta giacenza' si ha per eseguita con successo trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui si dà notizia all'interessato della giacenza dell'atto non ritirato presso l'ufficio postale?

Principio



In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, laddove l'atto non possa essere materialmente recapitato, per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità, assenza di altri legittimi consegnatari, la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui si dà notizia all'interessato della giacenza dell'atto. Occorre escludere che, in dette ipotesi, la notifica possa ritenersi perfezionata nel momento, successivo ai dieci giorni di legge, in cui avvenga l'effettivo ritiro dell'atto presso l'ufficio postale. Sostanzialmente, quindi, qualora l'agente postale sia impossibilitato a consegnare l'atto fiscale inviato, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890/1982, dal fisco mediante posta raccomandata (e ciò per via della temporanea assenza del contribuente/destinatario) dovrà allora procedere secondo le procedure come sopra individuate, come segue:

- depositando lo stesso giorno presso l'ufficio postale tale atto;
- dando notizia al medesimo contribuente dell'esperto (infruttuoso) tentativo di notifica dell'atto e del suo conseguente deposito presso l'ufficio postale, mediante avviso (cosiddetta "comunicazione dell'avvenuto deposito", ovvero anche C.A.D.) in busta chiusa e spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (e, quindi, una seconda raccomandata)¹. Tale comunicazione di avvenuto deposito dovrà contenere talune informazioni, normativamente indicate, tra cui l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e di spedizione della seconda raccomandata (che di norma dovrebbero coincidere);
- trascorsi dieci giorni dalla data di deposito dell'atto e di spedizione della seconda lettera raccomandata senza che il contribuente ne abbia curato il ritiro, restituendo l'avviso di ricevimento al mittente, con annotazione in calce,

sottoscritta dall'agente postale, della data di avvenuto deposito e dei motivi che l'anno determinato, dell'indicazione *“atto non ritirato entro il termine di dieci giorni”* e della data di restituzione.

La notificazione, in questa eventualità, si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della seconda raccomandata (ovvero dalla data di ritiro del plico, se anteriore); in tale caso, il plico resta comunque giacente presso l'ufficio postale. Infine, trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, l'agente postale potrà procedere a restituire il piego stesso al mittente in raccomandazione con annotazione, in calce e sottoscritta, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'anno determinato, dell'indicazione *“non ritirato entro il termine di centottanta giorni”* e della data di restituzione. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26088 del 30 dicembre 2015².

Vicenda processuale

Il giudice del gravame ha respinto l'appello proposto da un contribuente avverso la sentenza della Ctp, che aveva dichiarato inammissibili per tardività cinque ricorsi contro avvisi di accertamento Ici notificati da un Comune. Esso ha confermato l'inammissibilità rilevata in primo grado, osservando che gli accertamenti erano stati notificati *“per compiuta giacenza”* il 7 gennaio 2007, mentre il ricorso era stato proposto soltanto il successivo 8 giugno, ben oltre il termine decadenziale di *“sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto”* fissato dall'articolo 21, comma 1, del Dlgs. 546/1992. Nel ricorso per cassazione, il contribuente, invocando l'applicazione del principio di *“scissione degli effetti della notifica”* (in virtù del quale occorre tener conto del diverso momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il destinatario) ha precisato che, nella specie, l'originaria impugnazione doveva considerarsi tempestiva poiché l'atto era stato ritirato presso l'ufficio postale di giacenza il 12 aprile 2007, giorno dal quale, asseritamente, andava dunque computato il termine per presentare il gravame.

Pronuncia

Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno puntualizzato precise regole che disciplinano il perfezionamento della notificazione degli atti (compresi quelli tributari) quando per la notifica ci si avvalga del mezzo postale ai sensi della legge 890/1982; pertanto, hanno ritenuto inammissibile per tardività il ricorso introduttivo, in quanto proposto ben oltre il sessantesimo giorno dal perfezionamento della notifica.

L'iter logico giuridico adottato dalla Corte di Cassazione ha puntualizzato i seguenti capisaldi.

- L'articolo 8 di detta legge disciplina le ipotesi in cui l'agente postale non possa materialmente recapitare il piego presso l'indirizzo del destinatario, per temporanea assenza di questi o per mancanza, inidoneità, assenza delle altre persone che la legge abilita alla ricezione per conto dell'interessato. Per queste situazioni, la norma prevede che, lo stesso giorno del mancato recapito, il piego venga depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna e che, contestualmente, venga data notizia al destinatario del tentativo di notifica e del deposito in parola, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento³.
- In base al secondo comma del medesimo articolo 8, la comunicazione di avvenuto deposito (Cad)⁴ contiene, tra l'altro, l'indicazione della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale presso cui l'atto è in giacenza, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro entro sei mesi, con l'avvertimento che *“la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito”* e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
- Il successivo quarto comma precisa ancora che la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione della Cad⁵, oppure *“dalla data di ritiro del piego, se anteriore”*.
- La scissione temporale degli effetti della notifica, seppure operante, non è tale da spostare il momento perfezionativo per il destinatario oltre il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata che informa l'interessato dell'avvenuto deposito.
- Nel caso di specie, dunque, correttamente entrambi i collegi di merito hanno ritenuto inammissibile per tardività il ricorso introduttivo, in quanto proposto ben oltre il sessantesimo giorno dal perfezionamento della notifica, computato secondo quanto spiegato.

Conclusioni

L'art. 8 c. 2 L n.890/82 prevede che, qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto da notificare per temporanea assenza del destinatario, depositi in giornata il piego presso l'ufficio postale competente; successivamente l'agente postale deve⁶ comunicare al destinatario l'avvenuto tentativo di notifica *“mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (la c.d. CAD)”*

che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda". Il comma 3 del medesimo articolo determina che "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Quando, in sede di notifica postale dell'atto, il materiale recapito è impedito da circostanze contingenti (temporanea assenza del destinatario; assenza, incapacità, rifiuto da parte di altri possibili consegnatari), il procedimento si perfeziona comunque e la notifica produce i suoi effetti tipici nei confronti del destinatario anche quando questi non si premuri di ritirare l'atto che lo riguarda. In particolare, in queste ipotesi, a seguito del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e della spedizione all'interessato di una raccomandata che lo avvisa di detto deposito, la notifica è perfezionata per "compiuta giacenza" decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso del deposito. Ai fini del perfezionamento nei confronti del diretto interessato, non ha quindi effetto alcuno la circostanza che l'atto venga ritirato decorso detto lasso temporale. Per effetto del nuovo comma 3, articolo 8 della legge n. 890/1982, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, "l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione". Sei mesi dopo che il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza "senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di centottanta giorni e della data di restituzione".

Nel caso in cui, durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale, il destinatario o un incaricato ritiri il plico, l'addetto all'ufficio postale lo attesta sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato, è spedito al mittente. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (la cosiddetta compiuta giacenza) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

29 febbraio 2016

Ignazio Buscema

1 Il disposto dell'art. 8 della L. n. 890/1982, prevede il citato obbligo di invio di una (ulteriore) raccomandata al contribuente destinatario dell'atto notificato a mezzo posta, per informarlo della notifica, del mancato rinvenimento e del deposito presso l'ufficio postale del provvedimento che non si è potuto consegnare. *“La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della seconda - raccomandata ... comporta, proprio perché costituente un momento strutturale del procedimento notificatorio, non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione”* (Cass., Sezione Tributaria, sent. n. 11993 del 31 maggio 2011).

2 L'agente postale preposto alla consegna deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e dell'avvenuto deposito nell'ufficio postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (CAD), e il momento perfezionativo del procedimento notificatorio coincide con la data di ritiro del piego, se anteriore alla scadenza del termine di 10 giorni decorrente dalla spedizione al destinatario del prescritto avviso; in mancanza di ritiro del piego, la scadenza dell'anzidetto termine di 10 giorni perfeziona comunque la notificazione per *“compiuta giacenza”*.

3 In tema di notifica di atti impositivi tributari, qualora gli atti regolarmente inviati a mezzo posta ad una società non siano stati recapitati e l'avviso del relativo deposito nell'ufficio postale sia stato regolarmente inviato nella sede della società destinataria, anche se indirizzato non alla società, ma alla persona fisica del socio legale rappresentante, non si verifica alcuna nullità della notifica, né ai sensi dell'art. 156 c. 1 c.p.c., in mancanza di espressa comminatoria di legge, né ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma una mera irregolarità (Cass. civ. Sez. V, 11-02-2011, n. 3342).

4 È condizione imprescindibile per il perfezionamento della notifica la spedizione **delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito** (ossia i c.d. **CAD**) nel caso in cui, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, l'agente postale non possa consegnare il piego per **temporanea assenza** del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone idonee a ricevere la notifica. Infatti, è solo dall'invio del CAD che decorre **il termine di dieci giorni** necessari per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall'art. 8 c. 2 L. n. 890/82.

5 Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza dell'1 febbraio 2012, n. 1418 hanno precisato che **il termine di dieci giorni** di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, c. 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall'art. 2, c. 3, lett. c, n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 (secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, *“la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma...”*) **deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva”** e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155, c. 1, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, c. 2, e conteggiando quello finale. Ha, altresì chiarito la Corte che il medesimo termine di dieci giorni deve intendersi compreso fra i “

termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza", di cui all'art. 155, c. 5, c.p.c., aggiunto dall'art. 2, c. 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il *dies ad quem* del termine medesimo, **ove scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo**, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 c.p.c..

6 L'avviso di accertamento inviato per posta ma non ritirato dal contribuente, in quanto momentaneamente assente da casa (cd. "*compiuta giacenza*"), è palesemente illegittimo se il postino non provvede successivamente ad inviare un secondo avviso a mezzo raccomandata del deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Lo scopo dell'avviso di giacenza dell'atto presso la posta è quello di consentire "*la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario*" e "*la sua mancanza provoca la nullità della notificazione*" (ordinanza della Corte di Cassazione n.16.050/11, depositata il 21 luglio 2011).